

Confronto dei testi dei CCNI sulle utilizzazioni per gli a.s. 2016/17 e 2017/18
a cura di Ciro Fiorentino

Art. 6 bis – Utilizzazioni del personale nei licei musicali e coreutici

CCNI a.s. 2016/17	CCNI a.s. 2017/18
<p>1. Sui posti attivati ai sensi dell'art. 1 comma 9 della Legge 107/15 nei licei musicali e coreutici per gli insegnamenti di nuova istituzione vengono utilizzati, secondo le procedure disciplinate dal 'presente articolo, esclusivamente i docenti delle classi di concorso A031, A032 e A077, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nell'a.s. 2015/16, in possesso dei titoli previsti dalla nota prot. n. A00DPER 3119 del 1.4.2014 – allegato E (1) – tabella licei. Sono esclusi i docenti delle suddette classi di concorso titolari su sostegno che non abbiano ancora assolto l'obbligo quinquennale di permanenza.</p>	<p>1. Sui posti attivati ai sensi dell'art. 1 comma 9 della Legge 107/15 nei licei musicali e coreutici per gli insegnamenti di nuova istituzione vengono confermati, salvaguardando il contingente di assunzioni a tempo indeterminato previsto per l'anno scolastico 2017/18, secondo le procedure disciplinate dal 'presente articolo, esclusivamente i docenti delle classi di concorso A-29, A-30 e A-56, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nell'a.s. 2015/16, in possesso dei titoli previsti dalla nota prot. n. A00DPER 3119 del 1.4.2014 – allegato E (1) – tabella licei In continuità didattica anche se titolari in altra provincia. Sono esclusi i docenti delle suddette classi di concorso titolari su sostegno che non abbiano ancora assolto l'obbligo quinquennale di permanenza.</p>

Le novità in questo articolo sono sostanzialmente due.

1. Non si parla più utilizzati, ma di confermati.
Pur essendo prevista nel successivo comma 5 la possibilità di utilizzo per cattedre o spezzoni orario di nuova istituzione (o comunque residui dopo le diverse operazioni di accantonamento previste). Ciò rende da subito evidente la scelta di limitare la possibilità di utilizzazione unicamente al personale che ha già prestato servizio presso i Licei Musicali.
2. Viene inserita la necessità, ribadita in tutti i comma successivi, di far precedere le operazioni di utilizzazione dall'accantonamento dei posti destinati ai vincitori di concorso.

<p>2. Tutti coloro che hanno titolo ai sensi del comma precedente possono produrre istanza di utilizzazione, anche parziale, intesa a occupare le cattedre e gli spezzoni orario disponibili. I docenti, per tutte le utilizzazioni di cui al presente articolo, sono graduati ogni anno per ciascun insegnamento cui hanno titolo in base alla tabella relativa alla mobilità professionale allegata al C.C.N.I. 8 aprile 2016. Al fine di soddisfare le necessità di funzionamento delle nuove istituzioni scolastiche, nel quadro complessivo delle disponibilità su cui effettuare le operazioni di utilizzazioni dovranno essere considerate tutte le ore che si rendano disponibili, ivi compresi eventuali spezzoni orario costituiti da un numero di ore anche inferiore a sei.</p>	<p>2. Prioritariamente possono produrre istanza di conferma, anche parziale, intesa a occupare le cattedre e gli spezzoni orario disponibili, i docenti titolari delle calssi di concorso A-29, A-30 e A-56, graduati per ciascun insegnamento cui hanno titolo in base al numero degli anni di effettivo servizio comunque prestato nei Licei Musicali e in caso di uguale numero di anni, secondo la tabella relativa alla mobilità professionale allegata al CCNI 11 aprile 2017, assicurando la priorità ai docenti da più anni in servizio nel medesimo liceo per cui chiedono la conferma anche se titolari in altra provincia.</p>
---	---

Partiamo col dire che siamo piuttosto preoccupati dalla poca chiarezza nell'utilizzo di termini diversi riferiti alle discipline appartenenti alla Classe di Concorso a-55. Sarebbe opportuno evitare la continua confusione tra "insegnamento" e "classe di concorso" alla luce del fatto che molti docenti hanno effettuato servizio sulla disciplina "Laboratorio di musica d'insieme" che pur essendo un "insegnamento" specifico è stato inserito nella comune CdC A-55 con la disciplina "Esecuzione e interpretazione".

Va inoltre evidenziato quanto indicato in merito alle conferme le differenze relative alle priorità alle nuove utilizzazioni. Nelle conferme, infatti, viene previsto un sistema analogo a quello utilizzato nei recenti passaggi di ruolo con priorità che prevedono:

- ✓ prima priorità a chi ha più anni di servizio presso il medesimo liceo
- ✓ a parità della prima, seconda priorità a chi ha più anni di servizio nei Licei Musicali
- ✓ a parità di entrambe, graduatoria in base alla Tabella per la mobilità professionale allegata al CCNI sulla mobilità

<p>3. L'utilizzazione parziale comporta la disponibilità della corrispondente quota orario per le operazioni sull'organico di fatto relative all'anno scolastico 2016/17. Ai docenti parzialmente utilizzati in altro istituto su insegnamento di indirizzo del liceo musicale e/o coreutico non possono essere conferiti gli stessi spezzoni orari che si rendono disponibili nelle scuole di servizio a seguito della utilizzazione stessa e che diano luogo ad un orario settimanale superiore a quello previsto dal vigente CCNL.</p>	<p>3. La conferma o l'utilizzo anche parziale comporta la disponibilità della corrispondente quota orario per le operazioni sull'organico di fatto relative all'anno scolastico 2017/18. Ai docenti parzialmente utilizzati in altro istituto su insegnamento di indirizzo del liceo musicale e/o coreutico non possono essere conferiti gli stessi spezzoni orari che si rendono disponibili nelle scuole di servizio a seguito della utilizzazione stessa e che diano luogo ad un orario settimanale superiore a quello previsto dall'art. 28 comma 5 del vigente CCNL.</p>
---	---

E' prevista la sostanziale conferma del comma dello scorso anno. L'introduzione dell'indicazione esatta dell'articolo relativo al contratto serve unicamente a chiarire che ciò a cui si fa riferimento è l'orario settimane ordinario (le 18 ore) e non la possibilità di arrivare a 24 accettando supplenze presso il proprio istituto. Un'ambiguità che negli anni aveva visto applicazioni diverse tra i vari istituti.

<p>4. Fatte salve le conferme di cui al successivo comma 11, possono produrre l'istanza di cui al comma 2 anche i docenti appartenenti ai ruoli di diversa provincia della stessa regione nel caso in cui nella provincia di titolarità non siano stati attivati corsi di liceo musicale.</p>	
---	--

Eliminato in quanto non più necessario

<p>5. Nelle operazioni di utilizzazione di cui sopra il personale di cui al comma 2 precede quello di cui al comma 4.</p>	
---	--

Eliminato in quanto non più necessario

<p>6. Gli Uffici Scolastici Regionali nel cui territorio sono ubicati i nuovi licei musicali e coreutici provvedono a pubblicare nei propri siti istituzionali l'elenco delle disponibilità di posti interi o spezzoni orario, distinto per insegnamento, almeno cinque giorni prima delle date di scadenza previste nell'art. 1 comma 9 del presente C.C.N.I.</p>	<p>4. Gli Uffici Scolastici Regionali nel cui territorio sono ubicati i nuovi licei musicali e coreutici provvedono a pubblicare nei propri siti istituzionali l'elenco delle disponibilità di posti interi o spezzoni orario, distinto per insegnamento e relativa classe di concorso, almeno cinque giorni prima delle date di scadenza previste nell'art. 1 comma 9 del presente C.C.N.I.</p>
--	---

Resta confermato il dovere degli USR a rendere pubblici, con 5 giorni di anticipo sulla scadenza per la presentazione delle domande, l'elenco delle ore disponibili distinto per singoli insegnamenti. Teoricamente ciò richiederebbe che prima di allora fossero state espletate le operazioni relative alla scelta delle sede dei vincitori di concorso.

<p>7. Per quanto riguarda gli insegnamenti di “Esecuzione e interpretazione” e “Laboratorio di musica d'insieme” si fa riferimento alla nota ministeriale prot. n. A00DPER 3119 del 1.4.2014 – allegato E (1) – tabella licei. Per i medesimi insegnamenti esclusivamente per i docenti titolari della classe di concorso A031, ai fini del requisito di accesso di cui al periodo precedente, è utile anche il servizio per l'insegnamento dello strumento musicale prestato negli ex istituti magistrali per almeno 180 giorni in un anno scolastico.</p> <p>Per tutte le discipline di indirizzo i docenti sono graduati in base alla tabella relativa alla mobilità professionale allegata al C.C.N.I 8 aprile 2016.</p>	<p>5. Sulle disponibilità residue, previo accantonamento di un numero di ore sufficienti a garantire la conferma per continuità didattica nella medesima scuola dei docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di istituto, sono utilizzati i docenti che abbiano insegnato per almeno un anno scolastico nei licei musicali ordinamentali di cui al D.P.R. 89/10 o nelle sperimentazioni di ordinamento dei licei musicali con priorità per il personale in esubero sulle classi di concorso A29, A-30 e A-56 graduati in base al numero degli anni di effettivo servizio comunque prestato nei licei musicali e in caso di eguale numero di anni, secondo la tabella relativa alla mobilità professionale allegata al C.C.N.I. 11 aprile 2017. Il Personale titolare nella provincia precede quello titolare in altra provincia</p>
--	---

Di seguito gli elementi specifici contenuti in questo comma.

1. Viene profondamente modificata la procedura di accantonamento per il personale precario in servizio nell'anno precedente sui posti o sulle ore rimaste disponibili. Lo scorso anno, infatti, tale accantonamento avveniva in una fase successiva e cioè, dopo le procedure di utilizzazione del personale con servizio specifico, mentre quest'anno l'accantonamento precedere tale fase.
2. Anche in merito ai titolari del diritto di accantonamento pare inserita una profonda modifica in quanto non viene specificato che tale diritto sia riservato unicamente ai docenti in possesso dei titoli del famoso, per molti famigerato, Allegato E. Quindi un diritto che si direbbe a prescindere dal possesso o meno dell'abilitazione.
3. Non viene più prevista la possibilità di utilizzazione per i docenti di nessuna classe di concorso che non abbiano almeno un anno di servizio specifico nei Licei Musicali.
4. Restano confermate le consuete priorità per il personale delle classi di concorso in esubero.
5. In questo caso non viene prevista alcuna precedenza basata sul numero di anni di servizio presso la sede richiesta ma unicamente una precedenza basata sul numero complessivo di anni di servizio nei Licei Musicali.

<p>8. Per gli insegnamenti di “Esecuzione e interpretazione” e “Laboratorio di musica d'insieme” sono utilizzati, in subordine ai docenti forniti dei titoli previsti ai precedenti comma 1 e 7 i docenti titolari della classe di concorso 77/A, in possesso di diploma di conservatorio nello specifico strumento (diploma di vecchio ordinamento o diploma accademico di II livello) con almeno 3 anni di servizio nella classe di concorso A077, graduati in abse alla tabella relativa alla mobilità professionale allegata al C.C.N.I 8 aprile 2016, laddove nella provincia si riscontri la presenza di personale in esubero sulle classi di concorso A077, A031 e A032, fino a concorrenza dell'esubero. Successivamente, prima di procedere all'ulteriore utilizzo dei docenti titolari della classe di concorso A=77 di cui sopra, non in esubero, vanno accantonati, nell'ambito di ciascuna provincia con sezioni di liceo musicale, i posti per tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di istituto (queste ultime compilate ai sensi del D.M. n. 353 del 22.5.2014 e successive integrazioni e modifiche) delle classi di concorso A077, A031 e A032 in possesso di tutti i requisiti di cui alla nota prot. n. A00DPER 3119 del 1.4.2014 – Allegato E (1) –</p>	
--	--

<p>tabella licei, che abbiano prestato servizio specifico per almeno un anno scolastico nei licei musicali ordinamentali di cui al D.P.R. 89/2010. Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 11, relativamente all'insegnamento di "Esecuzione e interpretazione" i docenti titolari della A077 concorrono solo per le specialità strumentali nella quali abbiano maturato 3 anni di servizio.</p>	
--	--

Eliminato in quanto non più necessario

<p>9. Per l'insegnamento di "Storia della musica" sono utilizzati, in subordine ai docenti di cui al successivo comma 10 nonché ai docenti forniti dei titoli previsti dalla nota prot. n. A00DPER 3119 dell'1.4.2014 – Allegato E (1) – tabella licei, i docenti, in esubero, titolari nella classe di concorso 31/A in possesso di diploma di didattica della musica congiunto a diploma di conservatorio e diploma di maturità.</p>	
--	--

Eliminato in quanto non più necessario

<p>10. Nei soli istituti dove erano già attivate le sperimentazioni di ordinamento di liceo musicale, il personale ivi impegnato ininterrottamente dall'a.s. 2009/10 resta confermato con priorità assoluta in attesa della costituzione delle classi di concorso specifiche.</p>	<p>06. Nei soli istituti dove erano già attivate le sperimentazioni di ordinamento di liceo musicale, il personale ivi impegnato ininterrottamente dall'a.s. 2009/10 resta confermato con priorità assoluta in base al numero degli anni di effettivo servizio comunque prestato nel medesimo Liceo e in caso di uguale numero di anni, secondo la tabella relativa alla mobilità professionale allegata al C.C.N.I. Del 11 aprile 2017 in attesa della costituzione delle classi di concorso specifiche.</p>
---	--

Anche per gli ex Licei Musicali sperimentali viene confermato l'ordine di graduatorie mutuato dal CCNI sulla mobilità e pertanto la graduatoria prevede una priorità in base agli anni di servizio presso quella sede e solo a parità l'utilizzo della Tabella relativa alla mobilità professionale del CCNI sulla mobilità.

	<p>7. Analogamente i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato per l'a.s. 2017/18, ma titolari di supplenze fino al termine delle attività didattiche sui posti relativi agli insegnamenti di nuova istituzione del liceo musicale e/o coreutico, hanno diritto a domanda alla conferma ai sensi del comma 6, sul posto o sulla quota orari assegnata nell'anno scolastico 2016/17.</p>
--	--

Viene stabilito per i neoassunti una analogo diritto alla riconferma, in termini di utilizzazione, per la quota orario che nell'anno precedente avevano svolto con contratto a tempo determinato.

<p>11. Al fine di garantire la continuità didattica, i docenti già utilizzati presso i licei musicali ordinamentali in attuazione del presente C.C.N.I., ivi compresi i docenti titolari in altra provincia, hanno diritto a domanda alla conferma con priorità, sul posto o sulla quota oraria</p>	
---	--

assegnata nell'anno scolastico 2015/16.	
---	--

Eliminato in quanto sostituito dal comma 2

12. Nel caso in cui le ore disponibili nel Liceo Musicale siano inferiori alle richieste di conferma nella specifica disciplina rispetto all'a.s. 2015/16, l'individuazione degli aventi diritto alla conferma avviene innanzitutto sulla base degli anni di effettivo servizio a qualsiasi titolo prestato nella medesima disciplina nel liceo musicale di interesse e, in caso di concorrenza, sulla base dei titoli previsti dalla tabella relativa alla mobilità professionale allegata al C.C.N.I. 8 aprile 2016.	
--	--

Eliminato in quanto sostituito dal comma 2

13. Sulle ulteriori disponibilità le utilizzazioni sono effettuate, anche per il completamento dell'orario dei docenti confermati, ivi compresi i docenti titolari di altra provincia, sulla base della posizione occupata in graduatoria. Tra essi precedono coloro che risultano appartenere a classi di concorso in esubero.	
---	--

Eliminato in quanto sostituito dal comma 2

14. I docenti in esubero privi di sede di titolarità e utilizzati parzialmente sui nuovi insegnamenti dei licei musicali in attuazione del presente articolo, ai fini di un eventuale completamento dell'orario di cattedra, possono essere utilizzati anche in altra classe di concorso esclusivamente nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado sulla base dei criteri previsto al comma 3 del precedente art. 2.	8. I docenti in esubero privi di sede di titolarità e utilizzati parzialmente sui nuovi insegnamenti dei licei musicali in attuazione del presente articolo, ai fini di un eventuale completamento dell'orario di cattedra, possono essere utilizzati anche in altra classe di concorso esclusivamente nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado sulla base dei criteri previsto al comma 3 del precedente art. 2.
--	--

E' cambiato solo il numero

15. Nell'anno scolastico 2016/2017 l'insieme delle operazioni	9. Nell'anno scolastico 2017/2018 l'insieme delle operazioni
---	---

In entrambe i testi segue la tabella riassuntiva dell'ordine delle operazioni.